

Articolo 91

All'articolo 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di due punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;
- e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- f) concessioni ferroviarie;
- g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1-bis. L'addizionale di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla sezione II ovvero alla sezione III del Capo II del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale di cui al comma 1 sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.”;

d) all'articolo 1, comma 20, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “10 milioni di euro per l'anno 2019, 60 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”.

Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Addizionale Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in concessione.””.

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento proposto sostituisce il comma 1 dell'articolo 91 e dispone che, al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, negli anni 2019, 2020 e 2021, il reddito complessivo netto dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei contribuenti che hanno optato per l'applicazione del regime di cui alla sezione II ovvero alla sezione III del Capo II del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto all'aliquota prevista dall'articolo 77 del medesimo testo unico pari al 24%

maggiorata di due punti percentuali qualora esso derivi, in tutto o in parte, da attività svolte sulla base di:

- a) concessioni autostradali;
- b) concessioni di gestione aeroportuale;
- c) autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
- d) concessioni per lo sfruttamento di acque minerali;
- e) concessioni di produzione o distribuzione di energia elettrica;
- f) concessioni ferroviarie;
- g) concessioni di frequenze radiofoniche, radiotelevisive e delle comunicazioni”;

In sede di stima, sono stati analizzati i bilanci ed i redditi delle società che svolgono le attività in precedenza richiamate, individuando in **circa -----** il reddito complessivo netto prodotto da tali soggetti. Applicando una aliquota media Ires del 22% nel caso di soggetti appartenenti ad un consolidato fiscale e del 26% per i restanti, viene stimato un maggiore gettito pari ad euro -----

Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'addizionale di cui al comma 1 pari complessivamente ad euro ----- sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431